



Ufficio Direzione



Cert. n. 208936-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Pisa, 09/03/2018

Spett.le  
**Comune di Pisa**  
Direzione Finanze

**OGGETTO: risposta a proposta di iniziativa consiliare ID 1554341 del 26/02/2018.**

Con riferimento alla proposta di cui all'oggetto, in coerenza con quanto già argomentato in occasioni precedenti, l'Ufficio espone quanto segue.

Il principio generale valevole nel contesto della tassa sui rifiuti, applicabile quindi a qualsiasi tipologia di occupazione, è quello secondo il quale l'inquadramento di un'utenza rispetto alle 30 categorie stabilite dalla norma deve essere fatto con esclusivo riguardo alla destinazione dei locali/aree produttivi di rifiuti urbani (in molti casi la prevalente): quella che deve essere apprezzata è la potenziale produzione di rifiuti per unità di superficie (Kg/mq). Quindi ne discende che la scelta della classe di contribuzione è funzione dell'attività svolta all'interno dei locali/aree.

NON RILEVA ASSOLUTAMENTE la natura del soggetto che svolge l'attività. Un esempio per capire: se viene svolta l'attività di bar, ristorazione, ballo, cinema etc. poco importa se questa viene fatta con scopo di lucro o meno, attraverso un ENC o attraverso un S.p.A., un S.r.l. od altra tipo di società, quello che interessa è proprio l'attività stessa perché solo essa è parametro della produzione dei rifiuti.

In passato esistevano, nella classificazione delle tariffe, Uffici pubblici e Uffici privati, come se la tipologia o la quantità dei rifiuti fosse conseguenza della condizione di appartenenza o meno all'Ente Pubblico. Questi concetti, ovviamente sono stati largamente superati dai principi basilari del tributo e dalle direttive della Comunità Europea sul tema.

Nel caso specifico dei circoli siamo dell'avviso che:

- **caso A)** se un circolo svolge l'attività prevalente di bar, per questa attività deve essere inquadrato nelle categorie della TARI (categoria 24)
- se un circolo svolge attività di ristorazione deve essere inquadrato nella categoria dei ristoranti (categoria 23 o 24)
- **caso B)** se un circolo svolge attività politiche, culturali, didattiche deve essere inquadrati nella categoria dei musei, scuole, associazioni (categoria 1)
- **caso C)** se un circolo svolge attività sportive deve essere inquadrato nella categoria dedicata agli impianti sportivi (categoria 4)
- **caso D)** se un circolo svolge più attività all'interno dello stesso immobile (somministrazione alimenti/bevande, ricreative, politiche, sale da ballo ed altro) deve essere inquadrato tra i locali destinati ad attività di svago/divertimento quali discoteche e simili (categoria 30).



Ufficio Direzione



Cert. n. 208936-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

E' quindi comprensibile che, contrariamente alla volontà di alcune associazioni di essere ricompresi nella prima categoria/classe di contribuzione - i rifiuti di una scuola, museo non sono certo paragonabili per natura e quantità a quelli prodotti da un circolo ricreativo con somministrazione di alimenti e bevande - sia più corretto inquadrare i circoli ricreativi, proprio per analogia nella potenzialità a produrre i rifiuti, quantomeno nella classe 30.

Per quanto esposto è facile comprendere che non sia possibile inserire astrattamente i "circoli ricreativi di promozione sociale" nella prima categoria; viceversa la valutazione dei singoli casi non impedisce un potenziale inquadramento in essa, come ad esempio nel **caso B)** sopra riportato.

Agire contrariamente a tale metodo significherebbe che qualsiasi "circoli ricreativi di promozione sociale", indipendentemente dall'attività svolta, e quindi indipendentemente dai rifiuti prodotti (o producibili in via potenziale), otterrebbe l'inserimento in una unica categoria; ciò violando i principi normativi base della tassa sui rifiuti non può essere condivisa dall'Ufficio scrivente.

AL/VI

Il direttore  
dott. Claudio Grossi